



ORDINANZA MUNICIPALE SUGLI ESERCIZI ALBERGHIERI E SULLA RISTORAZIONE

Il **Municipio di Gravesano**, richiamati:

- la Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (Lear) del 15 marzo 2023 e il relativo Regolamento del 7 giugno 2023 (RLear);
- la Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb) del 24 marzo 2004;
- l'Ordinanza federale sugli stimoli sonori e raggi laser (OSLa) del 28 febbraio 2007 e il relativo Regolamento cantonale di applicazione (ROSLa);
- l'art. 192 LOC;
- l'art. 44 RALOC.

ordina

CAPITOLO 1 Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente Ordinanza disciplina le competenze del Municipio definite dalla Lear, dal RLear e da altre leggi applicabili agli esercizi alberghieri e di ristorazione.

Art. 2 Definizioni

1. Per le definizioni di esercizio e gerente si fa riferimento alle disposizioni della Lear e del RLear.
2. Sono considerate occasioni straordinarie l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni limitate nel tempo, quali sagre, manifestazioni ricreative, culturali, musicali, politiche, religiose e sportive, feste, fiere e mercati.

CAPITOLO 2 Competenze del Municipio

Art. 3 Competenze decisionali

Il Municipio è competente per:

- a) verificare la conformità strutturale dell'esercizio con le normative edilizie, pianificatorie e ambientali (attestazioni di idoneità), giusta gli artt. 8 cpv. 1 Lear e 21 RLear;
- b) rilasciare le autorizzazioni degli impianti pubblicitari, tenuto conto degli artt. 47 cpv. 1 let. c Lear e 51 cpv. 2-3 RLear;
- c) applicare le eccezioni degli orari di apertura e chiusura definiti dall'art. art. 21 cpv. 1 Lear visti gli artt. 35 Lear e 41 RLear;
- d) disciplinare gli orari di apertura e chiusura dei locali notturni (segnatamente discoteche e piano bar) e degli esercizi di ristorazione (art. 21 Lear);
- e) coordinare le chiusure comunicate, qualora il servizio alla clientela non risultasse garantito;
- f) rilasciare le deroghe di orario per circostanze o eventi particolari (art. 35 Lear), visti gli artt. 21-22 Lear;
- g) rilasciare permessi speciali in occasioni straordinarie (art. 27 Lear) e vigilare sul rispetto delle disposizioni legali e delle condizioni di rilascio (art. 31 Lear);
- h) vietare la vendita di bevande alcoliche nei luoghi ove si svolgono manifestazioni, allo scopo di prevenire la violenza e i disordini (art. 34 Lear);

- i) rilasciare le autorizzazioni per manifestazioni o intrattenimenti musicali all'interno degli esercizi, fatta eccezione per i locali notturni;
- j) rilasciare le autorizzazioni per l'estensione in via eccezionale di posti esterni a sedere di esercizi già in possesso di un'autorizzazione (artt. 32-33 Llear);
- k) prelevare le tasse ai sensi dell'art. 41 cpv.2 Llear;
- l) ordinare le misure opportune intese a limitare le emissioni moleste, addebitando le relative spese a chi le ha rese necessarie (art. 24 LALPAmb);
- m) avviare le procedure di contravvenzione di sua competenza (art. 47 cpv. 1 Llear).

Art. 4 Competenze di controllo delegate

Il Municipio, tramite la Polizia intercomunale, è inoltre competente per i seguenti controlli:

- a) esposizione degli orari di apertura e chiusura (art. 42 RLear);
- b) età, numero e controllo degli avventori (artt. 13-15 e 39 cpv.1 Llear);
- c) vendita di bevande alcoliche e analcoliche (artt. 17-19 Llear);
- d) presenza del gerente o del suo sostituto nell'esercizio (art. 24 Llear e 44 RLear);
- e) esposizione dei prezzi (art. 40 Llear e 53 RLear);
- f) divieto di fumo (art. 20 Llear)

CAPITOLO 3 Apertura e chiusura

Art. 5 Notifica

1. Il gerente notifica entro il 1° gennaio di ogni anno, con validità per l'intero anno corrente:
 - gli orari di apertura e di chiusura;
 - i giorni di riposo settimanale;
 - i periodi di chiusura per vacanze o per altri motivi.
2. Eventuali modifiche nel corso dell'anno devono essere comunicate alla Polizia intercomunale almeno con 15 giorni d'anticipo.
3. Gli esercizi devono rimanere aperti durante gli orari notificati al Municipio, riservato la chiusura anticipata come previsto dall'art. 41 cpv.1 RLear.

Art. 6 Orari

1. Gli esercizi di ristorazione e il servizio ristorativo degli esercizi di alloggio possono rimanere aperti tra le ore 05:00 e le 02:00.
2. I locali notturni (segnatamente discoteche e piano bar) non possono essere aperti prima delle ore 17:00 e devono chiudere entro le ore 06:00.

Art. 7 Deroga

1. Il Municipio può concedere agli esercizi deroghe di orario in occasione di circostanze o eventi particolari.
2. Le richieste di deroga d'orario, debitamente motivate dal gerente, devono pervenire al Municipio con un preavviso di almeno 7 giorni, salvo casi urgenti e non pianificabili.
3. La concessione di deroghe di orario può prevedere orari differenziati per il servizio all'interno dell'esercizio e per il servizio all'aperto.

CAPITOLO 4 **Ordine e quiete pubblica**

Art. 8 Responsabilità del gerente

1. Il gerente è responsabile del mantenimento dell'ordine e della quiete pubblica negli spazi di propria pertinenza e funzionalmente legati alla propria attività.
2. Il gerente emana delle ingiunzioni nei confronti degli avventori al fine di garantire la tutela dell'ordine e della quiete pubblica. Emanando se necessario delle ingiunzioni nei confronti degli avventori.

Art. 9 Allontanamento e divieto d'accesso

1. Le persone che non danno seguito alle disposizioni del gestore, del gerente o del personale di servizio in merito al mantenimento della quiete, dell'ordine e della decenza, possono essere allontanate all'istante.
2. Nel caso in cui dovessero esserci delle difficoltà nell'allontanamento di avventori che non osservano tali disposizioni, il gerente può richiedere l'intervento della Polizia intercomunale.
3. Il gerente può vietare l'accesso all'esercizio alle persone già oggetto della misura di cui al capoverso 1 o che siano da lui ritenute indesiderabili per fondata ragione.

Art. 10 Rispetto della quiete

1. Voci e suoni provenienti da apparecchi da gioco, strumenti musicali e apparecchi di riproduzione di qualsiasi tipo, non devono provocare disturbo a terzi.
2. Essi sono ammessi solo all'interno dell'esercizio e nel rispetto della quiete notturna. Il Municipio può autorizzare delle eccezioni, quando è comprovata l'assenza di disturbo.

Art. 11 Misure immediate

1. Qualora le circostanze lo esigano, il Municipio può imporre delle misure immediate e temporanee volte alla salvaguardia dell'ordine pubblico.
2. In caso di ripetute violazioni della quiete e dell'ordine pubblico, il Municipio può ordinare che l'esercizio organizzi a sue spese un servizio di sicurezza adeguato affinché il mantenimento dell'ordine venga assicurato.

CAPITOLO 5 **Eventi particolari**

Art. 12 Eventi

1. Il regolare svolgimento nell'esercizio di eventi che determinano un rilevante cambiamento delle modalità di utilizzazione dello stesso, presuppone il rilascio di una licenza edilizia per il cambiamento di destinazione; alla domanda di costruzione deve essere allegato uno studio specialistico che dimostri il rispetto delle normative in materia di protezione fonica ed ambientale.
2. L'organizzazione occasionale nell'esercizio di eventi particolari (quali ad esempio concerti, karaoke, feste e manifestazioni di richiamo, ecc.), che determinano una sua diversa utilizzazione rispetto a quella usuale, soggiace ad autorizzazione municipale.

Art. 13 Autorizzazione

1. La richiesta di autorizzazione per eventi particolari deve essere presentata in forma scritta dal gerente al Municipio con un preavviso di 7 giorni – salvo casi urgenti e non pianificabili – sulla data della manifestazione, accompagnata dalle seguenti informazioni:
 - a) giorno, orario e descrizione dell'evento, del genere di musica riprodotta e supporti utilizzati;
 - b) numero degli avventori previsto;
 - c) misure eventualmente previste per garantire la sicurezza e l'ordine pubblico.

2. La decisione deve in particolare considerare la tipologia dell'evento, l'ubicazione dell'esercizio, le conseguenze per il vicinato e altri terzi, come pure eventuali problematiche riscontrate in passato per eventi analoghi.
3. L'autorizzazione può contemplare diverse condizioni vincolanti, in particolare, il rispetto della capienza massima dell'esercizio e l'obbligo di porre termine all'evento almeno 30 minuti prima della chiusura dell'esercizio.
4. Il Municipio può rilasciare un massimo di 12 autorizzazioni annue per esercizio.

CAPITOLO 6

Permessi speciali

Art. 14 Autorizzazione

1. Il Municipio può rilasciare permessi speciali per la vendita di cibi e di bevande in occasioni straordinarie, segnatamente manifestazioni ricreative.
2. Una copia del permesso speciale viene inviata al Laboratorio cantonale almeno due giorni lavorativi prima dello svolgimento della manifestazione (art. 27 cpv. 2 Lear).
3. La durata massima di un singolo permesso speciale è limitata a tre mesi per anno civile, non prorogabili e da utilizzare in maniera consecutiva.

Art. 15 Condizioni

1. I permessi speciali devono essere legati ad una manifestazione ben precisa, come pure ad installazioni mobili o locali determinati. Il Municipio può determinare eventuali oneri e condizioni.
2. I permessi speciali sono rilasciati all'organizzatore della manifestazione.
3. I permessi speciali non possono essere rilasciati ad esercizi già in possesso di un'autorizzazione ai sensi della presente legge, allo scopo di estendere la capacità ricettiva o l'offerta ristorativa.
4. La vendita di bevande alcoliche durante manifestazioni autorizzate con permessi sociali soggiacciono alla LAlc, unitamente agli artt. 28 Lear e 62 cpv. 3 RLear.

Art. 16 Responsabilità

1. L'organizzatore designa una persona responsabile della gestione durante la manifestazione.
2. Per permessi speciali oltre i 4 giorni la persona responsabile designata della gestione deve essere in possesso del diploma o titolo equivalente.
3. La persona designata vigila in particolare sul rispetto delle disposizioni riguardanti i divieti di vendita delle bevande alcoliche, il rispetto dell'ordine e della quiete pubblici, l'accertamento dell'età e l'osservanza delle norme previste dalla legislazione federale in materia di derrate alimentari.

Art. 17 Controllo

Il Municipio è l'organo di controllo. Esso vigila sul rispetto delle disposizioni legali e delle condizioni di rilascio.

CAPITOLO 7

Estensione straordinaria dei posti

Art. 18 Principio

1. Il Municipio può eccezionalmente autorizzare l'estensione di posti esterni di esercizi già in possesso di un'autorizzazione mediante la messa a disposizione di suolo pubblico o privato.
2. Per il rilascio dell'autorizzazione viene di principio riscossa una tassa.

Art. 19 Limitazioni

1. Ogni esercizio può beneficiare di massimo 52 estensioni nel corso di un anno civile della durata non superiore alle 24 ore ciascuna.
2. L'estensione dei posti viene commisurata al suolo pubblico o privato messo a disposizione e non può ad ogni modo oltrepassare la metà della capacità ricettiva massima autorizzata.

CAPITOLO 8

Tasse

Art. 20 Tassa deroga orario

1. La tassa per una deroga d'orario ammonta a fr. 60.-- per ora.
2. Sono esenti da tasse deroghe d'orario concesse dal Municipio agli esercizi in occasioni particolari.

Art. 21 Tassa permessi speciali

1. La tassa per un permesso speciale ammonta a fr. 60.-- per ogni giorno di attività, ritenuto un massimo di fr. 1'000.--.
2. In casi particolari, ad esempio per enti che perseguono scopi ideali, il Municipio può rinunciare al prelievo della tassa.

Art. 22 Tassa per estensione dei posti esterni

1. La tassa per l'estensione dei posti esterni varia da fr. 60.-- a fr. 1'000.-- a dipendenza dell'estensione concessa.
2. In determinati, ad esempio per manifestazioni particolari, il Municipio può rinunciare al prelievo della tassa.

Art. 23 Spese di cancelleria

Per le spese e i lavori di cancelleria e altri atti (dichiarazioni, attestazioni, informazioni, fotocopie, ecc.) è prelevata una tassa da fr. 1.-- a fr. 500.-- a seconda dell'impegno richiesto.

CAPITOLO 9

Sanzioni

Art. 24 Multa

1. Il Municipio punisce le infrazioni negli ambiti di sua competenza (art. 3 e 5 della presente Ordinanza).
2. La procedura e l'importo massimo della multa sono definiti dalla LOC.
3. Le altre infrazioni sono punite dal Servizio autorizzazioni, commercio e giochi della Polizia cantonale.

Art. 25 Revoca

1. I permessi speciali e le deroghe d'orario possono essere revocati quando:
 - a) per ottenerli sono state fornite dichiarazioni non veritiere;
 - b) nel caso di perturbamento intollerabile della sicurezza, dell'ordine e della quiete pubblica.
2. La revoca non dà luogo alla restituzione delle tasse versate per l'ottenimento del permesso o della deroga.

CAPITOLO 10
Disposizioni finali

Art. 26 Contenzioso

1. Contro le decisioni della Polizia intercomunale è dato reclamo al Municipio entro 15 giorni dall'intimazione.
2. Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato nei modi e termini stabiliti dalla LOC.

Art. 27 Altre norme

Nell'ambito della sua attività il gerente è tenuto al rispetto di tutte le norme federali, cantonali e comunali applicabili.

Art. 28 Entrata in vigore

L'Ordinanza è pubblicata agli albi comunali a norma dell'articolo 192 LOC a contare dal 16.11.2023. Contro la stessa è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo di pubblicazione di 30 giorni.
Scaduti i termini la stessa entrerà regolarmente in vigore.

Risoluzione municipale nr. 779 del 13.11.2023

Pubblicata agli albi comunali nel periodo compreso tra il 16 novembre 2023 e il 16 dicembre 2023

Gravesano, 14 dicembre 2023